



**ACCORDO IN MATERIA
DI MOBILITA' A DOMANDA**

sottoscritto il _____ in Roma

Le delegazioni in data _____ sottoscrivono il seguente accordo:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione trattante Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane Il Direttore Centrale
Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione Il Direttore Centrale Formazione e
e Controllo di Gestione Sviluppo competenze

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL Firmato

CISL/FP Firmato

UIL/PA Firmato

FIALP/ CISAL Firmato

USB PI Firmato

La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali,

- **CONSIDERATO** che il D.L. 201/2011 convertito il Legge 214/2011, nell'ambito delle misure urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici ha previsto, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore pensionistico, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.
- **TENUTO CONTO** che le implicazioni derivanti dalla suddetta disposizione, non solo di natura organizzativa, ma anche di tipo informatico e procedurale, hanno richiesto l'attivazione di una fase di sperimentazione di un nuovo assetto organizzativo di Direzione provinciale con l'obiettivo di poter valutare pienamente le ricadute operative e gestionali della nuova articolazione.
- **AFFERMATO** che il personale del nuovo INPS costituisce la risorsa strategica per il perseguimento della missione istituzionale dell'Istituto e che in un sistema organizzativo strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi programmati esso è chiamato ad esprimere crescenti livelli di professionalità e di flessibilità a fronte di una continua diminuzione delle risorse disponibili.
- **TENUTO CONTO** che in data 25 maggio 2011 è stato sottoscritto un Accordo in materia di mobilità nazionale con il quale, in considerazione del quadro normativo di contenimento della spesa pubblica e delle conseguenti possibili assunzioni di nuovo personale, è stata prevista l'attivazione della mobilità nazionale soltanto per il personale inquadrato nell'area B e nell'area C del profilo amministrativo e vigilanza, non soggetto a vincoli di intrasferibilità.
- **CONSIDERATO** che, in relazione alle aspettative di mobilità nazionale per il personale inquadrato negli altri profili specialistici, nella medesima data del 25 maggio 2011 le parti, in un apposito Accordo di programma, si sono impegnate a definire un nuovo accordo in materia di mobilità nazionale a domanda per il personale inquadrato in tutti i profili previsti nel vigente sistema di

classificazione e nelle Aree professionali A, B e C, anche collegandolo alle procedure di reclutamento di nuovo personale da altre pubbliche amministrazioni oltre che alla mobilità orizzontale tra i profili.

- **STABILITO** che la mobilità nazionale a domanda non comporta l'erogazione di alcun compenso o indennità.

CONVENGONO

sulla necessita di attivare la procedura di mobilità nazionale interregionale sulla base dei seguenti criteri:

1. La procedura di mobilità nazionale a domanda sarà avviata in questa prima fase con riguardo esclusivamente alla copertura dei posti vacanti presso le Agenzie di produzione semplici e complesse, previa emanazione di un apposito bando nazionale contenente i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle domande.
2. La mobilità nazionale in argomento riguarderà il personale inquadrato nelle Aree professionali A, B e C in tutti i profili previsti nel vigente sistema di classificazione, incluso il personale ex INPDAP ed ex ENPALS , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia maturato almeno 1 anni di anzianità complessiva di servizio presso l'INPS, ovvero presso i suddetti Enti soppressi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
3. Si procederà, *in primis*, ad attivare le procedure di mobilità regionale sulla base del presente accordo e, successivamente, in ragione delle carenze rilevate a conclusione delle suddette procedure, si procederà ad attivare la procedura di mobilità nazionale, sulla base dei criteri previsti nel presente Accordo.

4. Per il personale inquadrato nel profilo di vigilanza la procedura indicata al punto precedente sarà attivata separatamente, sulla base dei fabbisogni regionali indicati in allegato 2, verso le Direzioni Provinciali e le filiali di coordinamento.
5. I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di mobilità per massimo cinque Agenzie, anche di regioni diverse, indicando un ordine di preferenza.
6. Per la definizione delle graduatorie saranno applicati i criteri indicati nell'allegato n. 1 che è parte integrante del presente accordo. I relativi requisiti e titoli dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
7. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di anzianità complessiva, sarà privilegiato il dipendente con maggiore anzianità di permanenza della Sede e, in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al dipendente con maggiore età anagrafica.
8. Sulla base dei criteri indicati ai precedenti punti 6 e 7 del presente accordo, si procederà alla definizione di un'unica graduatoria nazionale che verrà ulteriormente articolata in graduatorie per ciascuna Agenzia. Il Direttore centrale Risorse umane destinerà alle singole strutture i dipendenti seguendo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione e/o pubblicazione con messaggio Hermes del provvedimento di trasferimento senza che il dipendente vi abbia rinunciato, il trasferimento si ritiene efficace e il dipendente è tenuto a prendere servizio presso la nuova destinazione entro i successivi 90 giorni in relazione alle esigenze di servizio della struttura di provenienza.

9. Per i dipendenti che, in relazione alla indicazione di più Agenzie nella domanda di mobilità, risulteranno collocati in posizione utile in diverse graduatorie, il provvedimento di trasferimento sarà adottato tenendo in considerazione l'ordine di preferenza indicato nella domanda.
10. La rinuncia al trasferimento all'Agenzia attribuita in relazione all'ordine delle preferenze espresse comporta la decadenza dalla graduatoria nazionale.
11. In caso di rinuncia al trasferimento, il Direttore centrale risorse umane procederà allo scorrimento della graduatoria nazionale fino alla copertura dei posti disponibili, con relativa riassegnazione dei dipendenti alla Sede più favorevole secondo le preferenze espresse.
12. Le graduatorie saranno valide per due anni dalla data di pubblicazione.
13. Il trasferimento del personale titolare di posizione organizzativa comporterà la revoca della posizione indennizzata ricoperta presso la sede di appartenenza.
14. Sono esclusi dalla mobilità di cui al presente accordo coloro che in base ad eventuali accordi di mobilità incentivata, incorrano ancora nei vincoli ivi contemplati di permanenza nella struttura.
15. Gli accordi regionali possono integrare le disposizioni di cui al presente accordo nazionale.

<p>CRITERI PER LA MOBILITA' NAZIONALE A DOMANDA</p>
--

A. Ricongiungimento al nucleo familiare:

- composto dal coniuge o convivente con un figlio minore di TRE anni:
p. 5 + 1 punto per ogni altro figlio minorenni;
- composto dal coniuge o convivente con un figlio minorenni maggiore di TRE anni :
p. 4 + 1 punto per ogni altro figlio minorenni;
- composto da figli minori non affidati:
2 punti con un figlio minore di TRE anni + 1 punto per ogni altro figlio minorenni;
1 punti con un figlio maggiore di TRE anni + 1 punto per ogni altro figlio minorenni
- composto dal coniuge o convivente e/o da uno o più figli maggiorenni a carico: p. 2;
- composto da ascendenti di 1° grado: p. 1.

I punteggi di cui al presente punto A. non sono cumulabili tra di loro.

Ai dipendenti, coniugi o conviventi con uno o più figli minori, che aspirino ad essere trasferiti nelle medesime Sedi, sono attribuiti ad entrambi punti 1

B. Motivi di salute:

- del dipendente (*): p. 5
- del coniuge o convivente e/o di figli(**): p. 4
- dei genitori del dipendente(**): p.2
- di parenti o affini entro il 2° grado ovvero entro il 3° nei casi previsti dalla legge(**): p.1

(*) I motivi di salute del dipendente devono essere documentati dal verbale di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 3 della legge n. 104/1992. In caso di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 i suddetti punteggi sono dimezzati.

()** I motivi di salute dei familiari del dipendente devono essere documentati dal verbale di accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 rilasciato dall'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009. Il suddetto verbale dovrà essere allegato alla domanda, ove non sia già in possesso dell'Istituto ai fini della fruizione dei relativi permessi e/o altri benefici previsti dalla legge.

Per i verbali validati dall'Istituto, l'acquisizione dello stesso sarà fatta d'ufficio.

In caso di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 i suddetti punteggi sono dimezzati.

C. Anzianità:

- per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità di servizio nei ruoli dell'Istituto ovvero presso gli Enti soppressi: p. 1

D. Anzianità di permanenza nella Sede provinciale/Area metropolitana/Agenzia complessa cedente:

- per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di permanenza: : p. 1

E. Qualora il dipendente sia celibe/nubile, vedovo/a, separato/a o divorziato/a, e sia affidatario dei figli, il punteggio è aumentato di 3 punti + 1 per ogni figlio affidato.

- ❖ Tra i destinatari di legge 104/92, nella formazione della graduatoria nazionale e di Agenzia, avrà la precedenza il dipendente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 21 ovvero dell'art. 3 della legge n. 104/1992. Nelle graduatorie di Agenzia, in base a quanto previsto dal periodo successivo, seguiranno i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i parenti/affini entro il

2° grado – o entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 coloro che assistono un familiare disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della legge n. 183/2010).

Tra più destinatari di legge n. 104/1992 di cui al punto B), si terrà conto del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai punti 6 e 7 dell'Accordo.

- ❖ In caso di dipendenti, coniuge o convivente che aspirino ad essere trasferiti nelle medesime Agenzie, sarà attribuito ad entrambi un punteggio uguale ricavato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ognuno dei due dipendenti.

La convivenza viene considerata senza discriminazione di genere.

REGIONE			
	Consistenza al 31 dicembre 2012	Fabbisogno 2013/2014	Carenze
PIEMONTE	114	119	5
VALLE D'AOSTA	6	7	1
LOMBARDIA	220	245	25
LIGURIA	63	67	4
TRENTINO A.A.	29	33	4
VENETO	112	122	10
FRIULI V.G.	21	23	2
EMILIA ROMAGNA	125	129	4
TOSCANA	113	118	5
UMBRIA	18	17	-1
MARCHE	48	52	4
LAZIO	95	119	24
ABRUZZO	28	31	3
MOLISE	9	8	-1
CAMPANIA	126	145	19
PUGLIA	88	95	7
BASILICATA	20	21	1
CALABRIA	61	68	7
SICILIA	118	125	7
SARDEGNA	41	45	4
Totale	1455	1589	134
ENPALS DC	19		
Totale	1474		